

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 6/2017

del 3 febbraio 2017

## che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1740]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 della Commissione, del 4 ottobre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido guanidinoacetico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 904/2009 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1833 della Commissione, del 17 ottobre 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di lectine di fagiolo (lectine di *Phaseolus vulgaris*) come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione Biolek Sp. z o.o.) <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1881 della Commissione, del 24 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 per quanto riguarda l'attività minima della 6-fitasi prodotta da *Aspergillus oryzae* (DSM 22594) come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd) <sup>(3)</sup>.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 abroga il regolamento (CE) n. 904/2009 della Commissione <sup>(4)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) Al punto 55 [regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:  
«— **32016 R 1881**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1881 della Commissione, del 24 ottobre 2016 (GU L 289 del 25.10.2016, pag. 15).»
- 2) Dopo il punto 174 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1220 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:  
«175. **32016 R 1768**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 della Commissione, del 4 ottobre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido guanidinoacetico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 904/2009 (GU L 270 del 5.10.2016, pag. 4).  
176. **32016 R 1833**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1833 della Commissione, del 17 ottobre 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di lectine di fagiolo (lectine di *Phaseolus vulgaris*) come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione Biolek Sp. z o.o.) (GU L 280 del 18.10.2016, pag. 19).»
- 3) Il testo del punto 1zzzzzo (Regolamento (CE) n. 904/2009 della Commissione) è soppresso.

## Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1768, (UE) 2016/1833 e (UE) 2016/1881 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 5.10.2016, pag. 4.  
<sup>(2)</sup> GU L 280 del 18.10.2016, pag. 19.  
<sup>(3)</sup> GU L 289 del 25.10.2016, pag. 15.  
<sup>(4)</sup> GU L 256 del 29.9.2009, pag. 28.

